



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA




REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 1796 DEL 10 LUG 2019

INDICE

□	CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI	2
	Art. 1 Finalità	2
	Art. 2 Campo di applicazione.....	2
	Art. 3 Luoghi di applicazione.....	2
	Art. 4 Organigramma aziendale.....	3
□	CAPO II : ASSETTO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA'.....	3
	Art. 5 Datore di lavoro.....	3
	Art. 6 Delega dei compiti in materia di sicurezza e salute.....	3
	Art. 7 Dirigenti.....	5
	Art. 8 Preposti.....	6
	Art. 9 Lavoratori.....	7
	Art. 10 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	7
	Art. 11 Servizio di prevenzione e protezione	8
	Art. 12 Il Medico Competente.....	9
	Art. 13 Il Medico Autorizzato.....	13
	Art. 14 Esperto Qualificato.....	14
□	CAPO III : IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE.....	15
	Art. 15 Il Sistema di Gestione epr la Sicurezza sul Lavoro (SGSL).....	15
	Art. 16 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.....	15
□	CAPO IV : GESTIONE DELLA PREVENZIONE.....	16
	Art. 17 Valutazione preventiva dei rischi.....	16
	Art. 18 Valutazione dei rischi su richiesta del personale.....	16
	Art. 19 Gestione delle emergenze.....	16
	Art. 20 Designazione ed operato degli addetti alla gestione dell'emergenza.....	17
	Art. 21 Gestione degli appalti.....	17
□	CAPO V : RUOLI E COMPITI DELLE UNITA' OPERATIVE AZIENDALI.....	17
	Art. 22 U.O.C. Servizio Tecnico.....	17
	Art. 23 U.O.C. Provveditorato - Economato	18
	Art. 24 Unità operativa farmacia.....	19
	Art. 25 Unità operativa Risorse Umane.....	19
	Art. 26 Soggetti terzi in strutture aziendali.....	19
	Art. 27 personale aziendale ospitato in strutture esterne gestite da terzi.....	20
□	CAPO VI : DISPOSIZIONI FINALI.....	20
	Art. 28 Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni	20
	Art. 29 Stesura procedure applicative e manuale della prevenzione	20
	Art. 30 Entrata in vigore.....	21
□	CAPO VII : APPENDICE.....	21
	Glossario.....	21
	Fonti normative.....	23





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

Elenco delle procedure applicative del regolamento	24
Allegati.....	24
Indice.....	1

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento ha come finalità l'integrazione degli obiettivi e delle politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro con la progettazione e la gestione dei sistemi lavorativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, di seguito denominata "Azienda"
2. Tale integrazione definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti e trovano campo di applicazione in tutte le articolazioni aziendali, così come individuate nell'Atto Aziendale adottato con delibera 1774 del 23.06.2017 e succ. i.e m.
2. La responsabilità della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.

Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture aziendali in cui opera personale aziendale ed in particolare:

- a) nelle sedi dei Presidi Ospedalieri di Ragusa (Giovanni Paolo II e OMPA, Vittoria (Guzzardi), Comiso (Regina Margherita), Modica (Maggiore) e Scicli (Busacca);
- b) nelle sedi delle Unità Operative Amministrative con funzioni di supporto centrale;

- c) nelle sedi territoriali provinciali dei Distretti, del Dipartimento di Prevenzione Medico, Veterinario e di Salute Mentale;

Art. 4 – ORGANIGRAMMA AZIENDALE

La struttura organizzativa aziendale è riportata nell'Atto Aziendale

CAPO II – ASSETTO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Art. 5 - DATORE DI LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L.vo 81/08 e s.m.i., nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il **Dirigente** al quale spettano poteri di gestione, intesi come poteri decisionali e di spesa. In base a questa definizione nell'Azienda il datore di lavoro si identifica con il **DIRETTORE GENERALE**.
2. I doveri generali sulla sicurezza che fanno capo al Direttore Generale sono:
 - a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08
 - b) nell'ambito dello schema organizzativo e funzionale dell'Azienda individuare le competenze necessarie per poter gestire, coordinare, controllare e verificare l'andamento delle operazioni e i risultati;
 - c) nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità, definire:
 - a) un programma di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - b) un programma per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute;
 - c) un programma per la informazione e la formazione continua di tutto il personale in materia di sicurezza e salute;
 - d) oltre a mettere a disposizione le risorse umane, economiche e strumentali, ha il compito di vigilare e controllare affinché i programmi, le attività e le direttive date, riguardanti la sicurezza, vengano concretamente attuate in modo efficiente;
 - e) definire l'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - f) nominare il Medico Competente.
3. Tra le funzioni riservate esclusivamente al Direttore Generale, rientrano:
 - a) la valutazione dei rischi lavorativi con la elaborazione del relativo documento, per le quali si avvale del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (art.17, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08) e dei Dirigenti aziendali (ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d del D.Lgs 81/08)
 - b) la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (art.17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08);

Art. 6 - DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Ad eccezione delle funzioni non delegabili, il Direttore Generale può, al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione e sicurezza, anche in considerazione della particolare struttura aziendale



delle sue articolazioni e della dislocazione di alcune unità operative, delegare in tutto o in parte le altre funzioni riguardanti la sicurezza.

Questa Azienda definisce i seguenti criteri cui intende ispirarsi nell'adozione dell'ISTITUTO DELLA DELEGA:

- a) La delega deve corrispondere alle effettive necessità dell'organizzazione aziendale
- b) La delega deve essere conferita con atto scritto;
- c) L'atto di delega deve essere esplicito e specifico: non ci devono essere dubbi sul contenuto dell'incarico affidato né sul destinatario;
- d) Al delegato deve essere attribuita ampia capacità decisionale nelle materie oggetto della delega;
- e) Il delegato, nei casi previsti, deve poter disporre autonomamente delle somme sufficienti ad espletare i propri compiti;
- f) Il delegato deve essere persona capace (capacità tecniche, culturali,) ed idonea allo svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati;
- g) Il delegato deve essere consapevole della delega e deve avere accettato di svolgere l'incarico;
- h) Il delegante non deve ingerirsi nello svolgimento dei compiti assegnati al delegato;
- i) Il delegante, se venuto a conoscenza della cattiva gestione della delega, deve intervenire a pretendere il puntuale svolgimento dei compiti delegati;
- l) Il delegante deve organizzare un sistema che gli consenta di vigilare sull'operato del delegato.
- m) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

Pertanto, in applicazione dei superiori criteri, la delega dovrà risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato, dovrà essere firmata per accettazione dal delegato, deve essere comunicata ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve essere formulata e contenere i seguenti punti:

- a) presa d'atto che il soggetto delegato è tecnicamente preparato e capace e che quindi può assolvere ai compiti attribuiti;
- b) presa d'atto delle dimensioni della struttura diretta dal delegato;
- c) indicazione dell'avvenuta consegna da parte del Direttore Generale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del programma operativo per la struttura da lui diretta ;
- d) precisa individuazione delle attività delegate.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento viene conferita delega a:

- Direttori Sanitari di Presidio per tutte le strutture afferenti al Presidio di competenza
- Direttori Amministrativi di Presidio per tutte le strutture afferenti al Presidio di competenza
- Direttori di Dipartimento strutturale
- Direttore Servizio Tecnico
- Direttore Servizio Risorse Umane
- Direttore Provveditorato
- Direttore Distretto Sanitario per tutte le strutture afferenti al Distretto di competenza
- Direttore Servizio di Psicologia
- Direttore Farmacia Territoriale
- Direttore Servizio di Medicina Legale
- Direttore Affari Generali
- Direttore Servizio Economico Finanziario
- Direttore Servizio Legale
- Direttore Assistenza Sanitaria di Base
- Direttore Assistenza Specialistica

Ogni violazione dovrà essere segnalata al Direttore Generale per i provvedimenti del caso. Sulle materie delegate il Direttore Generale effettuerà la vigilanza, avvalendosi del Direttore Amministrativo e Sanitario e del RSGSL, sull'applicazione del programma operativo. Il delegato potrà avvalersi del supporto tecnico del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e delle altre UU.OO aziendali con Delega Specifica o competenza per l'adempimento normativo. Tutte le attività riguardanti la risoluzione di Non Conformità in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro devono avere la precedenza assoluta.

ART.7 – DIRIGENTI

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento sono "l'alter ego" del Datore di Lavoro, coloro cioè che in nome e per conto suo sovrintendono una determinata struttura organizzata.

Assumono la qualifica di dirigenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e succ. i. e m. il Direttore Amministrativo aziendale, il Direttore Sanitario aziendale, i Direttori Sanitari e Amministrativi dei presidi ospedalieri, i Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Distretti Territoriali, i Direttori di Struttura Complessa, i Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale o a loro assimilate.

1. I Dirigenti, nell'ambito delle struttura organizzativa di cui rappresentano il vertice, sono corresponsabili (con il datore di lavoro) della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro specialmente per tutta la parte organizzativa dove non occorre spesa economica. Nel caso di più U.O. che insistono in un unico stabile ogni Dirigente è responsabile anche delle parti comuni e degli impianti che vi insistono a servizio dell'intero stabile.
2. In linea generale il dirigente, nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs 81/08, deve collaborare con il datore di lavoro, nella progettazione, organizzazione e direzione degli interventi finalizzati alla prevenzione e protezione, evidenziando e segnalando, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o necessità di adeguamento dell'ambiente di lavoro .

In particolare e relativamente alla propria struttura organizzativa devono:

- a) collaborare, in relazione alla propria unità produttiva, con il S.P.P. e il Medico Competente alla predisposizione del documento, di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. n.81/08, sul ciclo di lavoro adottato nell'U.O. di pertinenza, sulle attrezzature e sostanze chimiche utilizzate e sull'individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
- b) curare l'attuazione delle misure di prevenzione, individuate nel DVR a seguito della valutazione dei rischi, la elaborazione delle procedure di sicurezza;
- c) collaborare con il GCA della prevenzione, in occasione della predisposizione del Piano annuale della prevenzione, alla individuazione delle misure e degli interventi prioritari da adottare;
- d) collaborare alla diffusione dell'informazione ai lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
- e) segnalare al GCA e al Responsabile del S.P.P. l'inosservanza degli obblighi della mancata adozione delle misure di prevenzione;
- f) designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- g) garantire l'applicazione del presente Regolamento Aziendale e delle relative Procedure applicative da parte del personale operante nelle strutture di competenza;
- h) segnalare al datore di lavoro, attraverso comunicazione al servizio Risorse Umane, Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico competente, gli eventi infortunistici.

3. I dirigenti sono tenuti ad attivarsi e coordinarsi con le altre componenti del sistema di prevenzione aziendale per l'adeguamento e la tenuta a norma delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari, in ordine alla utilizzazione ed al funzionamento di:
 - a) attrezzature, strumenti e arredi tecnici di laboratori;
 - b) mezzi antincendio portatili;
 - c) dispositivi di protezione individuali;
 - d) sostanze impiegate nei laboratori;
 - e) sostanze radioattive;
 - f) agenti chimici, fisici o biologici;
 - g) impianti tecnologici di loro pertinenza , quali risultano dai verbali di consegna delle strutture in uso;

4. I dirigenti devono disporre e vigilare affinché siano osservate e fatte osservare dai propri preposti le misure di prevenzione e protezione previste;

ART. 8 PREPOSTI

1. Assumono la qualifica di preposto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e succ. i. e m. il Coordinatore infermieristico, Tecnico, Amministrativo, la cui funzione principale è quella di sovrintendere e vigilare sulla corretta adozione delle misure di prevenzione e protezione, nonché delle disposizioni impartite dal Dirigente di specifico riferimento e di segnalare eventuali non conformità rilevate.

In particolare:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
- h) Verificare che i lavoratori della propria U.O. siano in possesso dell'Idoneità alla Mansione specifica per la mansione svolta

L'inadempienza di tali compiti è soggetta a sanzioni ai sensi dell'art. 283 del D.Lgs.81/08.

ART. 9 LAVORATORI

1. I lavoratori sono, all'interno del sistema di prevenzione aziendale, soggetti portatori di diritti e di doveri.

In particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente.
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente nei tempi previsti dal programma di Sorveglianza Sanitaria.

ART. 10 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicati RLS) sono eletti tra tutto il personale dipendente, all'interno delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e della RSU aziendale
2. Ai RLS Competono le attribuzioni previste dal presente regolamento e dall'art. 50 del D.Lgs 81/08.
3. Il RLS deve disporre del tempo, dei mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione e non può subire pregiudizio.



ART. 11 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

1. Il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D.Lgs 81/08 e ai compiti e alle funzioni previste nel presente regolamento e nelle procedure applicative.

In particolare:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio e loro valutazione;
- b) l'individuazione delle misure e delle procedure di sicurezza;
- c) la progettazione e l'eventuale realizzazione, in collaborazione con gli altri componenti del Sistema di Prevenzione aziendale, delle azioni e dei programmi di informazione e di formazione;
- d) partecipazione alla consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza

2. Per l'espletamento di tutti i compiti suddetti, ai sensi dell'art 32 del D.Lgs 81/08 il servizio sarà formato da operatori in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e disporrà dei mezzi e del tempo necessario secondo quanto stabilito dalla circolare Regionale 1273 del 2010.

Qualora non si possa far fronte con personale interno ai diversi e specifici adempimenti del Servizio, saranno individuati consulenti esterni di supporto, con incarico formale e definito non solo temporalmente ma anche specificatamente in riferimento agli adempimenti medesimi.

3. Per le finalità di cui all' art. 33 del D.Lgs. 81/08, ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza il SPP assicura le funzioni di supporto a tutte le strutture, come individuate dall'art. 3 del presente regolamento.

4. Il SPP cura la progettazione dei corsi di formazione del personale, la cui realizzazione, a seconda dei casi, sarà attuata dal Servizio Formazione Aziendale con la collaborazione degli altri soggetti della struttura aziendale d'interesse e/o di riferimento. A tal fine propone nel piano annuale della prevenzione la programmazione della formazione dei lavoratori.

5. L'attività del Servizio è coordinata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) che ha l'onere di assicurare l'ottimale svolgimento dei compiti afferenti al Servizio stesso con l'apporto collaborativo di tutte le competenze tecniche necessarie previste dalla Circolare Regionale 1273 del 2010.

6. Il Responsabile del Servizio è nominato dal Direttore Generale ai sensi dell' art. 8 comma 1 del presente Regolamento, sentiti i RLS

7. In relazione agli interventi programmati in sede di riunione periodica, programma e coordina l'attività del servizio e partecipa alle altre attività di cui al presente regolamento

8. Formula pareri tecnici e normativi ai componenti del Sistema di prevenzione Aziendale per garantire la uniforme applicazione ed interpretazione delle norme e disposizioni in materia di prevenzione e protezione sul lavoro in Azienda

ART. 12 IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente (MC) svolge la propria attività all'interno dell'Azienda Sanitaria e nello specifico è funzionalmente dipendente dal Direttore Sanitario Aziendale. Svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri e Territoriali con il personale dei rispettivi Servizi.

L'organizzazione della Sorveglianza Sanitaria Aziendale è così strutturata:

Il Servizio del Medico Competente è la sede centrale dove afferiscono tutti i Giudizi di idoneità del personale aziendale e tutta l'attività svolta dai Medici Competenti. Il Servizio del Medico Competente mantiene su data base tutti i dati dell'attività di sorveglianza Sanitaria e programma le visite in funzione delle scadenze previste dalla legge o dal medico competente. La programmazione viene inviata con congruo anticipo alle Direzioni Sanitarie/Amministrative di Presidio e alle Direzioni dei Servizi Territoriali. Verifica gli accertamenti strumentali e di laboratorio prescritti e in caso di accertamenti non previsti dal Protocollo Sanitario li concorda con il Coordinatore dei Medici Competenti.

L'accesso alle prestazioni da parte dei dipendenti avviene su convocazione scritta effettuata dal personale delle Direzioni Sanitarie/Amministrative di Presidio o Direzioni dei Distretti Territoriali, sulla base di precise indicazioni (scadenze prefissate dal protocollo di sorveglianza sanitaria) che il Servizio del Medico Competente ha cura di comunicare periodicamente tramite uno "scadenziario".

I compiti del medico competente sono stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e dal

In particolare sono i seguenti:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali

- agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - n) Cura la tenuta e aggiorna il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e ad agenti biologici

Le attività di programmazione nella sede centrale del Servizio si avvale del personale in dotazione al Servizio di Medico Competente.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria viene espletata attraverso il Medico Competente Aziendale, in ottemperanza a quanto disposto dalla Sezione V (artt. 38, 39, 40, 41 e 42) del D.Lgs. 81/08. Qualora sia necessario nominare più Medici Competenti il Datore di Lavoro individua tra essi un Medico con funzioni di Coordinamento.

Il Medico Competente Coordinatore ha la funzione di rendere uniforme l'attività di Sorveglianza Sanitaria Aziendale.

I lavoratori si sottopongono ai controlli sanitari così come previsto dall'art. 20 c.2 lett.i del D. L.gs 81/08

La sorveglianza sanitaria comprende:

1) ACCERTAMENTI PREVENTIVI:

Sono l'insieme degli accertamenti di tipo clinico, strumentale e di laboratorio volti a valutare le condizioni (congenite o acquisite) degli organi ed apparati che saranno "bersaglio" dei fattori di rischio professionali, con lo scopo di valutare l'idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica e alla luce dei rischi che questa comporta e sono previsti per tutti i fattori di rischio per i quali è in vigore una normativa specifica o per i quali è stata formalmente eseguita una valutazione del rischio.

2) ACCERTAMENTI PERIODICI:

Sono l'insieme di accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio intesi a controllare l'insorgenza di eventuali modificazioni precoci e reversibili in senso peggiorativo dello stato di salute causate dall'esposizione a specifici agenti professionali di rischio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Sono anche utili per valutare eventuali patologie comuni degli organi bersaglio dei fattori di rischio che potrebbero essere insorte dopo gli accertamenti preventivi e periodici effettuati in precedenza e che potrebbero favorire l'insorgenza di una malattia professionale o correlata al

lavoro. La loro periodicità viene stabilita per legge, nel caso di rischi normati, o è fissata dal medico competente in relazione ai risultati della valutazione del rischio.

3) ACCERTAMENTI SANITARI STRAORDINARI:

Per quanto riguarda l'espletamento degli accertamenti sanitari straordinari:

b) visita a richiesta del dipendente:

il lavoratore richiede per iscritto la visita al M.C. che provvede all'effettuazione della prestazione presso le sedi di sua competenza.

b) accertamenti sanitari di fine rapporto di lavoro:

sono previsti per gli esposti a radiazioni ionizzanti, a rischio chimico non moderato ed a tutti i rischi in cui è possibile sviluppare una patologia anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

4) ACCERTAMENTI A RICHIESTA DEL LAVORATORE:

Fanno parte della sorveglianza sanitaria, se correlati ai rischi professionali e/o permettono al medico del lavoro di evidenziare eventuali rischi precedentemente non valutati, cui il lavoratore attribuisce la sintomatologia. La reale presenza ed entità dei fattori di rischio viene verificata con il servizio di prevenzione e protezione dopo aver valutato il documento di valutazione dei rischi.

La finalità della sorveglianza sanitaria è di consentire al medico competente di giungere alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni singolo lavoratore e di evidenziare precocemente possibili specifiche modificazioni in senso peggiorativo dello stato di salute del lavoratore esposto ad uno o più specifici fattori di rischio.

Il giudizio può essere di tre tipi:

1. idoneità;

2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni

3. inidoneità temporanea o permanente: il soggetto, a cura del Dirigente di riferimento potrà cambiare mansione o essere trasferito in altro reparto o servizio ove possa svolgere una mansione compatibile con le limitazioni fisiche.

Il certificato di idoneità viene redatto in duplice copia quando il giudizio è con prescrizione e/o di non idoneità. In questo caso una copia è rilasciata al dipendente, una è inviata al Direttore Generale, al Direttore Sanitario Aziendale, al Direttore Sanitario di Presidio o Distretto territoriale, al Direttore della U.O. Risorse Umane e al Direttore del Dipartimento di riferimento.

Il medico competente non comunica la motivazione per cui si esprime un giudizio di non idoneità, facendo parte del segreto professionale.

Nei casi di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale è ammessa la possibilità di fare ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - S.Pre.S.A.L.) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

La sorveglianza sanitaria viene eseguita nei casi previsti dalla vigente normativa ed in particolare i casi previsti sono rappresentati da due situazioni:

1) casi in cui esiste un'indicazione esplicita da parte del legislatore della specifica lavorazione da sottoporre a sorveglianza sanitaria

2) casi in cui la sorveglianza sanitaria non è prevista in maniera specifica dal legislatore ma deriva dall'obbligo generale stabilito dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 di ricorrere al controllo sanitario dei lavoratori quale misura di prevenzione in funzione dei rischi specifici, da valutare caso per caso. Tale necessità scaturisce dal documento di valutazione dei rischi.

PREDISPOSIZIONE DI UN PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA GENERALE

Sulla base della conoscenza dei rischi lavorativi, dell'analisi delle mansioni specifiche, degli orientamenti legislativi e delle evidenze scientifiche, il medico competente, in collaborazione del Coordinatore dei Medici Competenti predispose un Protocollo di Sorveglianza Sanitaria.

Questo protocollo inteso come accertamenti sanitari strumentali ed ematochimici viene definito per mansione specifica e tiene conto dell'attività delle varie Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera. Nello specifico contiene:

- a. gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio necessari a formulare il giudizio di idoneità;
- b. la periodicità adottata per ogni singolo accertamento (distinguendo tra visita preventiva e visita periodica);
- c. l'individuazione di consulenze specialistiche che vanno effettuate in relazione al giudizio di idoneità alla mansione specifica e come supporto dei colleghi specialisti per la diagnosi definitiva di patologie collegate in modo diretto o presunto ai rischi presenti e individuati in Azienda.

ESECUZIONE O PRESCRIZIONE E VALUTAZIONE DI ESAMI CLINICI, BIOLOGICI, INDAGINI DIAGNOSTICHE, VISITE SPECIALISTICHE

A tal fine il medico competente si avvale, ove possibile, delle strutture e dei medici specialisti dell'Azienda messi a disposizione dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di appartenenza. Gli accertamenti strumentali invasivi e complessi devono essere condivisi dal Medico Competente Coordinatore e in ogni caso devono essere previsti dal Protocollo Sanitario Aziendale.

ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

la **CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO** è uno degli strumenti essenziali per l'espletamento di una corretta sorveglianza sanitaria dei dipendenti: essa costituisce la memoria storica della loro vita lavorativa ed ha una rilevanza anche medico legale. Costituisce in sostanza un supporto cartaceo indispensabile ai fini della prevenzione.

La cartella contiene:

1. indicazioni esplicite dei rischi lavorativi;
2. dati anagrafici;
3. anamnesi familiare;
4. anamnesi fisiologica;
5. anamnesi lavorativa;
6. anamnesi patologica remota e prossima;
7. stato vaccinale;
8. dati riguardanti infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità;
9. un quadro esaustivo clinico del dipendente con esame obiettivo e risultati di accertamenti integrativi;
10. idoneità alla mansione specifica;

Il medico competente concorda con il datore di lavoro per mezzo dei Dirigenti il luogo presso cui custodire le cartelle sanitarie con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della legge sulla privacy.

Il Medico Competente assicura l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei Registri di Esposizione ad Agenti Cancerogeni, Agenti Biologici.

OBBLIGO DELLA DENUNCIA E DEL REFERTO

In caso di diagnosi di presunta malattia di origine professionale il medico competente comunica senza ritardo il referto: primo certificato alla Direzione Sanitaria (datore di lavoro); all'Autorità Giudiziaria; all'INAIL; al SPP.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

IL Medico Competente fornisce informazioni ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza sul significato degli accertamenti sanitari, sulla necessità di proseguirli anche dopo la cessazione dalla esposizione ad agenti con effetti a lungo termine. Informa ciascun lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari e fornisce a richiesta copia della documentazione sanitaria. L'informazione avviene anche in occasione della visita medica. Comunica nelle riunioni periodiche di prevenzione e protezione i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e ne illustra il significato. Partecipa ai corsi di formazione in materia di sicurezza e salute organizzati dall'azienda e rivolti al proprio personale dipendente.

ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA:

Rappresenta l'atto conclusivo dell'operato del medico competente nei confronti del gruppo di lavoratori: è uno strumento utilizzabile per una più completa e mirata valutazione dei rischi, contribuisce alla verifica dell'efficacia delle misure preventive adottate dall'azienda, è l'indicatore, in sostanza, per eccellenza di valutazione e di controllo rispetto all'adeguatezza delle misure preventive e protettive messe in atto per contenere i rischi lavorativi.

La relazione annuale è l'unico modo che consente al medico competente di divulgare i dati sulla salute.

Rappresenta anche uno strumento riepilogativo dell'attività svolta dal medico competente.

Attraverso l'analisi aggregata dei dati di gruppi omogenei di lavoratori si ricavano utili dati, strumento di conoscenza per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di verifica ed eventuale modifica del documento di valutazione dei rischi.

ART.13 MEDICO AUTORIZZATO

Il medico autorizzato svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri e Territoriali con il personale dei rispettivi Servizi.

L'attività di sorveglianza medica viene svolta a tutti i lavoratori esposti a rischio radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dal D.Lgs 230/95 e pertanto gli esiti della stessa vanno di volta in volta ad integrare la Sorveglianza Sanitaria Aziendale. Pertanto tutti i giudizi di idoneità saranno inviati oltre che alla Direzione Sanitaria Aziendale, Direzione Sanitaria di Presidio, anche al Servizio del Medico Competente che li aggiungerà al Data Base generale e predisporrà la programmazione delle visite da inviare ai Servizio Periferici.



ART 14 ESPERTO QUALIFICATO D.lgs.230/95

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato

1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:

- a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'art. 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
- b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - 1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - 2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - 3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
 - 4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
- c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
- e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.

2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'art. 75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lett. c).

3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.

5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.

6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

CAPO III – IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

Art. 15 Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

1. Al fine di garantire un efficace ed integrato funzionamento del sistema di prevenzione Aziendale, secondo quanto richiesto dal D.L.gs 81/08 e dalle norme relative all'accreditamento aziendale delle strutture sanitarie L'azienda ha scelto di implementare un SGSL. Questo Sistema di Gestione prevede una serie di procedure aziendali che hanno lo scopo di integrare le attività di prevenzione nella organizzazione aziendale e un sistema di verifiche e controllo periodici delle modalità di applicazione delle procedure attraverso un Organo di Vigilanza Interno che eseguirà un adeguato programma di audit.
2. A tal proposito ci si ispirerà alle norme tecniche di riferimento per il controllo della gestione delle politiche ambientali e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Pertanto, quale strumento di riferimento specifico per la gestione aziendale della salute e sicurezza, si individuano le "linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) UNI-INAIL e UNI EN 45001.
3. Il Responsabile del SGSL annualmente concorderà con il Datore di Lavoro (Direttore Generale) le modalità e i criteri di esecuzione degli audit, in particolare:
 - definizione degli obiettivi degli audit
 - definizione dell'organizzazione e delle risorse
 - pianificazione, periodicità ed esecuzione delle verifiche (Audit)
 - rapporto dell'audit ed azioni correttive proposte
 - Presentazione dei risultati degli AUDIT nella riunione del riesame.
 - Necessità di aggiornamento del Documento di Politica, del Manuale e delle Procedure del SGSL

Tutti i lavoratori dell'Azienda sono tenuti al rispetto delle Procedure del SGSL

4. Organo di Vigilanza Interno (OVI)

- È formato da lavoratori interni all'Azienda che sono stati formati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sull'attività di Audit interno.
 - ha il compito di eseguire gli audit per verificare l'applicazione delle procedure del SGSL e l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da parte delle UU.OO. aziendali.
 - gli Audit sono programmati dal RSGSL in funzione dei dati aziendali, assicurando un controllo uniforme nelle UU.OO. aziendali.
 - gli Audit saranno effettuati da due Auditor di cui uno svolgerà la funzione di Team Leader.
- Gli Auditor nella loro attività dovranno rispettare quanto previsto dalle procedure del SGSL in vigore.

Art. 16. RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Una volta l'anno il Direttore Generale indice la riunione periodica così come recita l'art.35 del decreto in oggetto. Alla riunione partecipano oltre al D.G. il Responsabile del S. P P., il Medico Competente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Referente az.le 81/08.
2. Nel corso della riunione il D.G. sottopone all'esame dei partecipanti:



- a – il Documento di valutazione dei rischi
 - b– i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale
 - c- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
 - d – i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali e significative variazioni delle condizioni di esposizione a rischio
5. Il verbale attesterà l’esito della riunione e sarà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

CAPO IV – GESTIONE DELLA PREVENZIONE

ART. 17 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI

1. Questa Azienda intende proseguire una efficace politica di prevenzione primaria. Per definizione, tale tipo di prevenzione si deve esplicitare già nella fase di progettazione, se si tratta di attivare o realizzare nuove attività, impianti e strutture edilizie o di valutazione preliminare se si tratta di introdurre significative modifiche.
2. Nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, la valutazione deve essere ispirata al principio dell’art. 15 del D.L.gs 81/08, nonché ai principi “ergonomici della progettazioni dei sistemi di lavoro”
3. La prassi della valutazione preventiva deve essere adottata, a cura dei Dirigenti Delegati Datore di Lavoro, ognuno per la propria competenza attribuita con Delega, nei seguenti casi:
- a) progettazione di opere edilizie, impiantistiche e strutturali che possono avere una certa rilevanza sotto il profilo della prevenzione dei rischi ed il rispetto dei principi ergonomici;
 - b) modifiche tecniche e organizzative di rilievo riguardanti attività, servizi, unità operative;
 - c) predisposizione e successiva valutazione di gare o capitolati per l’acquisto di apparecchiature ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici;
 - d) predisposizione e successiva valutazione di gare o capitolati per la fornitura ed impiego di prodotti chimici (disinfettanti, detergenti, reagenti, etc.); o biologici, materiali, dispositivi di protezione individuale e collettiva;
4. Al fine di poter espletare efficacemente tali funzioni i Dirigenti Delegati Datore di Lavoro definiranno una specifica procedura operativa che consenta di esperire tale iter in maniera corretta e spedita

ART. 18 VALUTAZIONE DEI RISCHI SU RICHIESTA DEL PERSONALE

Qualora le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro e/o i mezzi impiegati per attuarle non siano ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro ovvero, qualora si verificano nuove situazioni di rischio o disagio che a giudizio dei dirigenti, preposti o dei lavoratori (e loro rappresentanti) necessitino di una valutazione da parte Aziendale, può essere richiesto un parere preventivo al SPP..

Al fine di uniformare le modalità di formulazione delle segnalazioni sarà predisposto un apposito modulo a cura del SPP.

ART.19 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Tenuto conto che l’Azienda ai sensi del D.M. 10/03/98 è fra quelle che svolgono “ attività a rischio di incendio elevato” si è dotata dei Piani di Emergenza (PE) in quelle strutture che presentano tale caratteristica.

La validità dei PE viene verificata mediante prove di simulazione stabilite dal delegato di concerto con il SPP, con apposita procedura.

Nella costruzione del PE devono essere presi in considerazione i seguenti obiettivi principali e prioritari:

- ridurre i pericoli alle persone;
- prestare soccorso alle persone colpite;
- circoscrivere e contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto.
- Redigere apposito organigramma per la gestione dell'emergenza

ART. 20 DESIGNAZIONE ED OPERATO DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

I Dirigenti, individuano e designano gli addetti alle gestione delle emergenze, con compiti, modalità operative ed organizzative così come definiti da procedure formalizzate. In mancanza tale compito viene svolto. Il SPP in collaborazione con Il Servizio Formazione provvede alla organizzazione dei corsi specifici

Art. 21 GESTIONE DEGLI APPALTI

In considerazione delle responsabilità e degli obblighi posti a carico del D.G. in materia di contratti di appalto di servizi o di prestazioni d'opera (Art. 26 D.Lgs. n. 81/08) il SPP definisce di concerto con le altre componenti aziendali interessate, una precisa procedura operativa interna che contenga i seguenti elementi:

- a) modalità di trasmissione delle informazioni sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro aziendale ove le ditte appaltatrici opereranno
- b) modalità di cooperazione con le varie imprese appaltatrici ed il coordinamento degli interventi di protezione
- c) modalità di sorveglianza e richiamo al rispetto degli obblighi contrattuali e di sicurezza da parte dell'azienda nei confronti delle imprese appaltatrici dei servizi
- d) in generale di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs.81/08

CAPO V – RUOLI E COMPITI DELLE UNITA' OPERATIVE AZIENDALI

ART.22 U.O.C. - SERVIZIO TECNICO

L'Unità Operativa Patrimoniale e Tecnica si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento.

Relativamente agli immobili ed agli impianti di proprietà:

Assicura che i nuovi ambienti di lavoro e la ristrutturazione di quelli già utilizzati, vengano progettati nel rispetto della normativa vigente di igiene e sicurezza.

Assicura che gli ambienti di lavoro e gli impianti siano messi a disposizione delle unità operative rispondenti alle norme di igiene e sicurezza.

Tiene tutta la documentazione tecnico amministrativa inerente le sicurezza dei locali (agibilità, certificati di conformità, ecc.), di macchine ed attrezzature e ne fornisce copia al SPP;



Assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che vengano mantenuti nel tempo i livelli di igiene e sicurezza;

Controlla e vigila sulla puntuale osservanza dei contratti di manutenzione;

Assicura l'effettuazione dei controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Per gli immobili utilizzati a qualunque titolo dalla Azienda Ospedaliera dei quali la stessa non è proprietaria:

- Per quelli già utilizzati richiede ai soggetti che ne abbiano l'obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici in uso;

- Per quelli di nuova utilizzazione acquisisce dai soggetti che ne abbiano l'obbligo giuridico, tutte le necessarie certificazioni prima della presa in carico e ne invia copia al SPP;

Assicura che nelle varie fasi dell'iter tracciato dalle leggi e dai regolamenti per le opere pubbliche siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nonché in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili;

Interviene per quanto di propria competenza nelle situazioni di emergenza ed in particolare secondo quanto previsto dal piano di emergenza.

- Con il supporto del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) assicura la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio compreso le procedure amministrative utili al fine del rilascio della relativa SCIA da parte dei Vigili del Fuoco.

- Interviene nella risoluzione delle Non Conformità strutturali e Impiantistiche segnalate dai Dirigenti aziendali utilizzando le risorse messe a disposizione dal Piano Triennale della Prevenzione adottato con Delibera n° 3004 del 21.12.2017.

- Nella propria attività si attiene a quanto previsto dalle Procedure del Sistema di Gestione per la Sicurezza negli ambienti di Lavoro (SGSL)

Art. 23 U.O.C. - PROVVEDITORATO ECONOMATO

L'Unità Operativa si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro (macchinari, apparecchi elettromedicali....) i compiti generali sono:

Assicurare che le attrezzature di lavoro da acquisire:

- siano rispondenti alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza;

- siano corredate della necessaria documentazione tecnica, certificativa e informativa;

- siano installate secondo le istruzioni del fabbricante;

- siano installate in modo tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per altre persone, tenendo conto degli altri rischi presenti nell'ambiente;

- siano sottoposte a regolare manutenzione secondo quanto previsto dal costruttore;

- siano sottoposte a controlli periodici di sicurezza secondo le istruzioni del fabbricante e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

Per quanto riguarda la fornitura dei prodotti chimici assicura a corredo di questi la necessaria documentazione tecnica (scheda di sicurezza in 16 punti) che sarà a sua volta trasmessa all'unità operativa di interesse e al SPP..

Per quanto riguarda la fornitura di apparecchi elettromedicali si avvale dell'apporto del Servizio Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali del Settore Tecnico.

Assicura l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi in ottemperanza della normativa vigente e secondo quanto previsto dalle Procedure del SGSL

Prevede la stesura del DUVRI per ogni appalto in cui sono presenti rischi interferenti e assicura la convocazione della riunione di Coordinamento della Sicurezza prima dell'inizio delle attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle Procedure del SGSL

Art. 24 UNITA' OPERATIVA FARMACIA

- L'Unità Operativa Farmacia si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento.
- L'Unità Operativa Farmacia collabora, per quanto di propria competenza, con tutte le altre unità operative aziendali sui temi della prevenzione e della protezione dai rischi lavorativi, fornendo anche consulenza e assistenza tecnico scientifica nelle materie specifiche.

- Con riferimento ai propri compiti istituzionali l'Unità Operativa Farmacia provvede a:
controllare che tutto il materiale trattato dal Servizio (dispositivi medici, dispositivi diagnostici in vitro, dispositivi di protezione individuale, sostanze o preparati chimici, farmaci) che viene fornito all'Azienda e che viene distribuito alle unità operative, sia rispondente alle vigenti normative di sicurezza e sia accompagnato dalla necessaria documentazione tecnica e informativa;
fornire i dispositivi di protezione individuale alle unità operative che ne fanno richiesta;
fornire l'informazione agli utilizzatori.
fornire la documentazione relativa ai prodotti chimici (schede di sicurezza) ai lavoratori che li utilizzano e al SPP

Art.25 UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE

Si conforma alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente regolamento ed in particolare:

1. Invia il personale al Medico Competente e/o alle Direzioni Sanitarie.
2. Invia il personale al SPP per l'informazione necessaria ai fini della sicurezza
3. comunica la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori con l'Azienda al Medico Competente, SPP, Medico Autorizzato, Esperto Qualificato

Art. 26 SOGGETTI TERZI IN STRUTTURE AZIENDALI

1. I responsabili di enti associazioni imprese i cui dipendenti collaborano o prestano attività lavorativa presso strutture aziendali debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le disposizioni di legge e le norme comportamentali di questa azienda, nonché quanto stabilito con accordi e/o convenzioni
2. nella formulazione dei contratti e delle convenzioni con soggetti privati o istituzionali, devono essere previste clausole assicurative a fini risarcitori in caso di incidenti, incendi o quant'altro sia causato o addebitabile al mancato rispetto delle norme comportamentali e alle misure di prevenzione e protezione da parte del personale di tali soggetti.
3. Prima dell'inizio delle attività gli Enti partecipano alla riunione di Coordinamento per la Sicurezza indetta dal funzionario che ha curato la convenzione in accordo con il Servizio di prevenzione e Protezione

Art. 27 PERSONALE AZIENDALE OSPITATO IN STRUTTURE ESTERNE GESTITE DA TERZI

1. Preliminarmente all'attivazione di un rapporto di natura contrattuale, convenzionale, ecc. con altri soggetti operanti in nome o per conto dell'azienda nelle cui strutture è prevista continuativamente o meno la presenza di personale aziendale deve essere definito un protocollo congiunto, che in base alla tipologia dei rischi individuati garantisca la sicurezza del personale aziendale e la corretta applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 (DUVRI) e dell'art. 18 comma 1 lettera u.
2. Il personale aziendale operante in qualunque forma presso strutture gestite da terzi è tenuto ad attenersi alle norme comportamentali e di sicurezza stabilite dalla struttura ospitante in materia prevenzione e protezione, nonché al protocollo concordato da quest'ultima e l'azienda
3. A tal fine, il personale aziendale può chiedere di prendere visione della valutazione dei rischi e delle procedure di sicurezza previste nella struttura dai responsabili della stessa. In caso di diniego deve darne comunicazione al Responsabile del SPP dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
4. Il personale aziendale collabora e si coordina con il personale della struttura ospitante per la definizione delle procedure per la prevenzione e protezione dei rischi o la condivisione di quelle già definite dalle rispettive strutture di appartenenza attraverso l'organizzazione di una riunione di Coordinamento per la Sicurezza in cui partecipa anche l'RSPP ASP Ragusa
5. Qualora il personale aziendale operante nelle strutture di cui sopra ritiene sussistano situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute, è tenuto a segnalare la situazione al responsabile della gestione della struttura dandone comunicazione contestuale al Responsabile SPP

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli ogni Dirigente, preposto e lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'Azienda e in particolare dal proprio datore di lavoro con apposite disposizioni e procedure di prevenzione, in specie per l'adempimento di quanto previsto nell'art. 18 D.Lgs 81/08.

ART. 29 STESURA PROCEDURE APPLICATIVE E MANUALE DELLA PREVENZIONE

1. Le procedure applicative previste dal presente Regolamento, nonché le ulteriori procedure che si riterrà opportuno predisporre, saranno redatte da appositi gruppi di lavoro individuati e incaricati formalmente con il supporto del SPP.
2. Il presente Regolamento unitamente all'insieme delle procedure applicative costituirà il Manuale della Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

ART.30 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con apposito atto deliberativo adottato dalla Direzione Aziendale.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le procedure e le disposizioni attualmente in vigore.

CAPO VII – APPENDICE

GLOSSARIO

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Presidio Ospedaliero:** macrostrutture aziendale definita nell' " Atto Aziendale" articolazione organizzativa complessa, comprendente tutte le strutture aziendali che assolvono le funzioni di assistenza ospedaliera prevista dalla programmazione regionale e locale.
2. **Dipartimento strutturale** ha la responsabilità gestionale diretta delle risorse assegnate. Tali risorse sono costituite dal personale, dalle strutture edilizie e dalle attrezzature tecnologiche e materiali ad esso afferenti. Le risorse finanziarie sono rappresentate dal budget funzionale assegnato al Dipartimento. Essi assumono la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione Aziendale e con le altre strutture aziendali. La responsabilità del dipartimento strutturale, assegnata ad uno dei direttori delle strutture complesse di cui è composto, comporta funzioni di gestione piena e con rilevanza gerarchica della struttura.
3. **Distretto Sanitario** configurato in Struttura Complessa, è l'articolazione territoriale dell'Azienda al cui livello il Servizio Sanitario Regionale attiva il percorso assistenziale e realizza l'integrazione socio-sanitaria con i Comuni del Territorio e contribuisce alla mission aziendale assicurando alla popolazione residente la disponibilità, secondo criteri di equità, accessibilità, appropriatezza, dei servizi di tipo sanitario e sociale ad elevata integrazione sanitaria. Il Distretto opera sulla base delle risorse assegnate, negoziate con la Direzione Aziendale e definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento ed anche in relazione agli specifici obiettivi di salute riferiti al contesto distrettuale. Nell'ambito delle risorse destinate, esso è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separate all'interno del bilancio dell'Azienda ed assegnazione di budget funzionale
4. **Il Servizio Prevenzione e Protezione:** è la struttura interna tramite la quale l'Azienda effettua la valutazione dei rischi lavorativi e procede all'individuazione delle misure di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
5. **Unità Operativa (U.O.):** le strutture semplici e complesse dei aziendali finalizzate alla produzione dei beni o servizi.
6. **Attività lavorativa:** ognuna delle attività di diagnosi, cura, ricerca, assistenza, prevenzione, tecnica e di servizio svolte direttamente dai lavoratori dell'Azienda (di cui al seguente punto 7)
7. **Prevenzione:** complesso delle azioni o misure (di natura organizzativa, gestionale, tecnica e comportamentale) adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa (di cui al punto 4) per evitare o diminuire i rischi professionali dei lavoratori, nel rispetto della salute degli utenti aziendali e dell'integrità dell'ambiente esterno;
8. **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di

individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

8) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

9) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

10) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

11) Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

- 9. Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- 10. Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- 11. Sistema di Prevenzione Aziendale (SPA):** l'insieme dei soggetti e Unità Operative aziendali le cui attribuzioni e competenze sono interamente o in parte connessi con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
- 12. Disposizione:** documento ufficiale aziendale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti;
- 13. Informazione:** la comunicazione in forma scritta e la trasmissione in tempo utile di documentazione inerente le materie oggetto di informazione;
- 14. Concertazione:** l'attivazione, previa informazione, di un confronto tra componenti e/o parti;
- 15. Consultazione:** l'acquisizione da parte dell'Azienda, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- 16. Procedura:** documento ufficiale aziendale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico- temporale delle azioni descritte.
- 17. Addetti al servizio antincendio:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell'attuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro individuati dalla valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza, ove previsto.
- 22. Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo,

metodo) avente potenzialità di causare anni.

18. **Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso;
19. **Situazione pericolosa:** qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli;
20. **Valutazione del Rischio:** valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza;
21. **Sistema di lavoro:** il sistema di lavoro si compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo (definizione tratta dallo standard ISO);
27. **Compito lavorativo:** il prodotto del sistema di lavoro (definizione tratta dallo standard ISO);
28. **Attrezzature di lavoro:** attrezzi, macchine, veicoli, dispositivi, arredi, installazioni ed altri componenti usati nel sistema di lavoro (definizione tratta dallo standard ISO);
29. **Processo di lavoro:** la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature di lavoro, materiali, energia e informazioni all'interno di un sistema di lavoro; (definizione tratta dallo standard ISO);
30. **Spazio di lavoro:** un volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione del compito lavorativo (definizione tratta dallo standard ISO);
31. **Ambiente di lavoro:** l'insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro (definizione tratta dallo standard ISO).
32. **Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSL):** implementazione di quanto previsto dalle Linee Guida UNI – INAIL 2001 al fine di innescare e mantenere all'interno dell'Azienda una serie di comportamenti virtuosi con rispetto di procedure che determinano un miglioramento dei rapporti all'interno dell'Organizzazione Aziendale e quindi un miglioramento della cultura della Sicurezza.

FONTI NORMATIVE

1. DPR 27/3/1969 n° 128 “ Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”
2. Decreto Legislativo n° 81 del 9/04/2008 (succ. modif.)
3. Circolare del 29/08/95 (rischio incendio);
4. D.M 16/01/1997 (Medico competente);
5. D.M 16/01/1997 (contenuti minimi della formazione);
6. Decreto Ministeriale 05/12/96 (procedure standardizzate e registro infortuni);
7. Circolare n° 10/96 del 13/06/1996 (pubbliche amministrazioni);
8. Circolare 102/95 del 07/08/1995 (direttive applicative);
9. Decreto Ministeriale 10/03/98 (rischio incendio);
10. Circolare N° 16 dell'8 marzo 1998 (rischio incendio);
11. Decreto del 2/10/2000 (Videoterminale);
12. Circolare N° 34 DEL 29/04/99 (D.P.I);
13. Decreto legislativo n° 532 del 26/11/99; (lavoro notturno);
14. Circolare N° 759 del 22/05/2000 (D.P.I- Maschere);
15. Circolare N° 40 del 16/06/2000 (RLS);
16. Circolare N° 68 DEL 03/10/2000 (RLS);
17. Circolare N° 3 dell'08/01/2001 (attrezzature di lavoro);
18. Circolare N° 5 del 20/04/2001 (Videoterminale);
19. Circolare N°16 del 25/01/2001 (Videoterminale);
20. D.Lgs n°195 del 30/07/2003 (requisiti addetti e Responsabile SPP);
21. Piano Strategico 2003 - 2005 presentato dal Direttore Generale;
22. Atto Aziendale dell' 11/09/03 N° 1290


23. CD sulla Sicurezza;
24. La Regolamentazione delle attività di Prevenzione e Protezione per la sicurezza del lavoro a norma del D Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni ;
25. Linee Guida per l'organizzazione del Sistema di prevenzione aziendale e di definizione delle Responsabilità nelle Aziende Sanitarie Regionali(Regione Piemonte);
26. Università degli studi di Perugia, regolamento dell'Università degli studi di Perugia per la Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro;
27. Università degli studi di Trento, Regolamento sul Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
28. Circolare Min. Sanità 14/03/89 (gas anestetici)

ELENCO DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO

N°	Titolo
1	Documenti valutazione dei rischi in vigore
2	Piani di emergenza in vigore
3	Procedure SGSL aziendale

ALLEGATI

- Schema Delega



Prot. n. _____

Data _____

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Prevenzione e Protezione

Al Dott.

e, p.c.

Al S E F
Al Servizio Tecnico
Al Servizio Provveditorato
Al Servizio Risorse Umane
Al Servizio AA.GG.
Al Servizio Legale

***Delega di funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro,
ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Per la U.O.C.***

.....

Il sottoscritto Arch. Angelo Aliquò, nato a Palermo il 16/01/1968, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, sede legale Piazza Igea 1 Ragusa titolare della funzione di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., con facoltà di delega nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del predetto decreto legislativo, al fine di provvedere agli incombenti posti dalla normativa a carico del datore di lavoro, con il presente atto

PREMESSO

CHE il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all'art. 16 ha previsto e codificato la delega di funzioni in materia di sicurezza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 1703 del 26/06/2019, avente oggetto: "Approvazione e recepimento nuovo Regolamento az.le per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;

Considerata l'ampiezza dell'ASP e l'alto numero delle strutture aziendali,

DISPONE di DELEGARE

il Dr. nato a il, che elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Azienda, Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i con gli obblighi di cui all'art. 18 dello stesso Decreto per il Servizio Provveditorato, in possesso dei poteri di gestione, controllo ed autonomia di spesa richiesti

dalla specifica natura delle funzioni delegate, nell'ambito delle proprie competenze, affinché adotti e predisponga ogni e qualsiasi misura, processo e strumento che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica risulti necessario alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti appartenenti alla sua U.O..

Il nominato delegato, considerata la propria esperienza professionale, dichiara di essere in possesso dei requisiti idonei e di poter esercitare compiti e funzioni attribuite con ogni più ampio potere di organizzazione, gestione e controllo così come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il nominato delegato, in ordine alla delega delle funzioni oggetto del presente atto, assume, per lo svolgimento delle attribuzioni delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione di quelli non espressamente delegabili ai sensi dell'Art. 17 lettera a) del già citato D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In particolare, nell'ambito della struttura di competenza, ma senza che la seguente elencazione debba considerarsi esaustiva, il delegato dovrà:

- Designare preventivamente i lavoratori dirigenti e preposti, nonché i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
- Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservazione degli obblighi previsti a suo carico conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa.
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- Adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati comunicati ad INAIL relativi agli infortuni sul lavoro.
- Elaborare il documento di cui all'Art. 26 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche su supporto informatico, e su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia.
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della

popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

- Comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 6753 del 11/06/18 che si allega alla presente delega
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità ove previsto
- Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui alla direttiva n.6753 del 11.06.2018 ai fini statistici;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Per l'adempimento di tali obblighi, previsti dalla vigente normativa, il Delegato è dotato di ampi poteri di gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle sopra indicate funzioni delegate, nonché dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle stesse ed in particolare fino ad euro 516,00 tramite il servizio economato, superiore ad euro 516,00 fino ad euro 20.000 per interventi urgenti, occorre procedere secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di acquisti sottosoglia e di € 40.000,00 in caso di appalto, con osservanza del D.Lgs n°50/2016 e smi; in tal caso dovrà specificare che agisce in ottemperanza alla presente delega.

Contestualmente, al Dr. si notifica la delibera n° del